

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 marzo 2008, n. 076/Pres.

Regolamento di definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione del contributo straordinario di cui all'articolo 1, commi da 23 a 27, della legge regionale 30/2007 (Legge strumentale 2008), connesso alla riduzione e mantenimento per almeno un triennio dell'aliquota Ici o dell'addizionale comunale all'Irpef.

Art. 1 Finalità

Art. 2 Enti beneficiari e presupposti del contributo

Art. 3 Quantificazione e criteri di assegnazione del contributo

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo

Art. 5 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, commi da 23 a 27, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, definisce i criteri e le modalità di assegnazione del contributo straordinario a favore dei comuni connesso alla riduzione e mantenimento per almeno un triennio dell'aliquota ICI o dell'addizionale comunale all'Irpef.

2. Il contributo straordinario di cui al precedente comma è finalizzato a favorire e a incentivare la riduzione della pressione fiscale locale.

Art. 2
(Enti benti beneficiari e presupposti del contributo)

1. Possono accedere al contributo previsto all'articolo 1, i Comuni del Friuli Venezia Giulia che deliberano la riduzione dell'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) o l'addizionale comunale all'Irpef e mantengono tale riduzione per un periodo non inferiore al triennio.

2. Non possono accedere al contributo previsto all'articolo 1, i comuni del Friuli Venezia Giulia che, pur avendo deliberato la riduzione dell'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) o l'addizionale comunale all'Irpef, determinano nel periodo di cui al comma 1 l'aumento delle aliquote ICI o dell'addizionale comunale all'Irpef.

3. In ragione delle particolari finalità del contributo straordinario, esplicitate all'articolo 1, comma 2, esso spetta solo a condizione che la riduzione dell'aliquota o dell'addizionale determinino un'effettiva diminuzione della pressione fiscale sulle

comunità rappresentate e che le minori entrate conseguenti alla manovra di riduzione non risultino integralmente compensate, per quanto attiene l'ICI, da altre variazioni al sistema delle detrazioni.

4. Il contributo straordinario non spetta nel caso di riduzione obbligatoria delle aliquote dell'ICI o dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente previste dalla legge statale.

Art. 3

(Quantificazione e criteri di riparto del contributo)

1. Il contributo straordinario spettante, pari ad una annualità del minor introito derivante dalla riduzione di cui all'articolo 2, viene determinato sulla base del minor gettito conseguito nel primo anno, come dichiarato dagli enti interessati ai sensi dell'articolo 4 comma 1, e viene erogato, in unica soluzione entro il mese di ottobre, nella terza annualità in cui è mantenuta la riduzione, a valere sulle risorse del bilancio regionale a tale titolo stanziato.

2. In caso di insufficienza delle risorse regionali l'assegnazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

Art. 4

(Modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo)

1. Per accedere all'assegnazione del contributo di cui all'articolo 1, gli enti interessati presentano alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, sede di Udine la documentazione sotto riportata nei relativi termini:

- a) entro il 30 aprile dell'anno in cui le aliquote dell'ICI o l'addizionale comunale all'Irpef sono state ridotte, la domanda per accedere al contributo e copia delle deliberazioni con le quali è stata disposta la riduzione, con una dichiarazione autocertificata del responsabile del Servizio che la riduzione determina un'effettiva diminuzione della pressione fiscale locale in quanto la diminuzione delle aliquote ICI non è stata integralmente compensata da modificazione del sistema delle detrazioni;
- b) entro il 30 aprile di ciascuno dei due anni successivi a quello nel quale è stata deliberata la riduzione, una dichiarazione autocertificata del responsabile del Servizio che la riduzione è stata mantenuta, che conseguentemente, non è stato deliberato un aumento e che permane la diminuzione della pressione fiscale locale in quanto la diminuzione delle aliquote ICI non è stata integralmente compensata da modificazione del sistema delle detrazioni;
- c) entro il 31 luglio dell'anno successivo la prima riduzione, la dichiarazione autocertificata del responsabile del Servizio dell'ammontare del minore introito ICI o di addizionale comunale opzionale all'Irpef relativa all'anno precedente, conseguente la riduzione.

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.